

Sentenza n.

N. 2608/04 R.G.

N.            Reg. Dep.

2407/07  
R.G. 1842/07



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Milano  
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico  
ha pronunciato la seguente

**s e n t e n z a**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato  
promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

M [REDACTED] (C.F. M [REDACTED] e F [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
elettivamente domiciliate in Milano, via Vivaio n. 6  
presso lo studio dell' Avv. Francesco Abiosi che le rappresenta e difende per  
delega a margine dell'atto di citazione

- ATTRICI-

contro

E [REDACTED] o [REDACTED]

- CONVENUTA CONTUMACE-

Conclusioni: come da foglio di seguito allegato.

### Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato le signore [redacted] e [redacted] Chiara convenivano in giudizio la [redacted] s.p.a. affinché venisse accertata la volontà della signora [redacted] deceduta il 19/10/96, di attribuire i propri risparmi giacenti sul conto corrente n. 10542/1 [redacted] (ex rete [redacted] n. 7 Milano) e sul deposito amministrato n. 7780877 congiuntamente alle odierne attrici in forza di testamento olografo datato 18/8/96 e pubblicato il 6/12/96 con il quale la *de cuius* lasciava "alle sigg.re [redacted] [redacted] o figlia [redacted] tutti i suoi risparmi.

Poichè la [redacted] aveva respinto la richiesta di corresponsione delle giacenze ivi esistenti avanzata dalle odierne attrici deducendo che dal testamento non si evinceva con certezza a chi sarebbero dovute spettare le somme in deposito -se cioè alle signore [redacted] e [redacted] in via alternativa o in via congiunta- le attrici introducevano il presente giudizio sostenendo in principalità che l'attribuzione, in base all'interpretazione della scheda testamentaria, doveva essere intesa congiuntamente nonostante l'improprio utilizzo della lettera "o" in luogo della lettera "e" e manifestando in ogni caso, in via subordinata, la volontà dell'eventuale unica beneficiaria di cedere all'altra la metà di tali importi.

Nessuno si costituiva per [redacted] che veniva pertanto dichiarata contumace stante la regolarità della notifica della citazione.

Preso atto della rinuncia delle attrici alla domanda di condanna della convenuta alle spese di giudizio e alla rivalutazione monetaria (come da verbale d'udienza del 28/4/2004), il Giudice procedeva al libero interrogatorio delle stesse e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 184 c.p.c.

Espletati gli ammessi incumbenti istruttori, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa veniva trattenuta in decisione.

### Motivi della decisione.

Con testamento olografo redatto il 18/8/1996 e pubblicato il 6/12/1996, la signora A [redacted] così, tra l'altro, disponeva: "Alle sigg.re L [redacted] M [redacted] o figlia C [redacted] abitanti in via Lattanzio 57 Milano lascio tutti i miei risparmi che ammontano di (£. 75.000.000 milioni) di cedole fondiarie della Cariplo agenzia n. 7 V.le Umbria ...".

L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" da parte della testatrice evoca immediatamente l'istituto della sostituzione ordinaria (art. 688 c.c) che, come noto, contiene una duplice istituzione: la prima a favore dell'istituto con efficacia immediata alla morte del *de cuius* e la seconda a favore del sostituito nel caso che il primo non possa o non voglia accettare.

Il richiamo a detto istituto, desunto dal senso letterale della disposizione testamentaria, risulta altresì riscontrato dall'esito dell'espletata istruttoria che ha consentito di ricostruire in tal senso la volontà effettiva e reale della testatrice.

E' infatti emerso, per stessa ammissione delle attrici interrogate liberamente sui loro rapporti con la *de cuius*, che quest'ultima, sola e senza parenti, aveva un rapporto di stretta amicizia principalmente con la signora [redacted] sua coetanea, vicina di casa, amica di vecchia data con la quale aveva condiviso anche una comune esperienza di lavoro presso la stessa famiglia.

Non a caso la [redacted] si rivolge nel testamento unicamente all'amica esortandola a curarsi, a non sacrificarsi, augurandole di avere un'ottima vecchiaia e consigliandole di andare al mare un mese anche d'inverno perchè se lo meritava.

E' altresì emerso che fu la signora M [redacted] a prendersi cura della *de cuius* durante la sua malattia accompagnandola in ospedale per le cure, provvedendo ai necessari pagamenti per spese mediche, d'affitto ecc. effettuati anche mediante prelievi dal conto corrente della [redacted]

Attesi gli stretti rapporti intercorsi con la [redacted] e la preoccupazione della *de cuius* per la sorta dei suoi due gatti, [redacted] e [redacted] citati nel testamento, appare coerente quanto confidato dalla *de cuius* alla signora V [redacted] in ordine alla volontà di nominare quale sua erede [redacted] perchè si

prendesse cura dei due animali, accogliendo in tal senso il suggerimento della stessa [REDACTED] che le aveva raccomandato di individuare qualcuno, parente od amico, disposto ad occuparsene (cfr. deposizione testimoniale resa dalla teste [REDACTED] all'udienza del 30/11/05).

Il teste [REDACTED] ha fornito infine, ad ulteriore riscontro dell'affermazione che trattasi di sostituzione ordinaria, una preziosa indicazione per indirizzare l'opera interpretativa della disposizione testamentaria demandata al giudice affermando: "La signora [REDACTED] era molto preoccupata della sorte dei suoi gatti e aveva manifestato l'intenzione che mia suocera (cioè la signora [REDACTED] se ne occupasse avendo già sette gatti. Siccome poi anche mia suocera era anziana, la signora [REDACTED] aveva provveduto anche nell'ipotesi che fosse venuta a mancare prima o poi anche mia suocera e quindi per questa ragione si raccomandava anche con [REDACTED] (figlia della M. [REDACTED] di occuparsi dei suoi gatti in tale evenienza".

Riscontrata pertanto nella disposizione testamentaria in esame la volontà della *de cuius* di nominare quale sua erede la signora [REDACTED], quale sostituita in caso di impedimento della prima, la signora [REDACTED], la domanda formulata dalle attrici in via principale non può pertanto trovare accoglimento dovendosi escludere, per tutte le ragioni sopra indicate, una nomina congiunta a favore delle stesse.

La convenuta E. [REDACTED] sarà pertanto tenuta a corrispondere alla signora N. [REDACTED] prima istituita, le somme giacenti sul conto corrente e sul deposito amministrato intestati alla *de cuius* e, solo in caso di impossibilità o mancanza di volontà di accettare di quest'ultima, a favore della sostituita [REDACTED].

Le ulteriori richieste formulate nella domanda svolta dalle attrici in via subordinata riguardanti il consenso della [REDACTED] "all'attribuzione integrale dell'asse ereditario alla propria madre" e la cessione da parte di quest'ultima del "cinquanta per cento dell'asse ereditario alla propria figlia [REDACTED] non possono trovare accoglimento in quanto esulano dalle statuizioni strettamente discendenti dall'applicazione al caso di specie dell'istituto della sostituzione ordinaria.

Nulla in ordine alle spese e alla rivalutazione, preso atto dell'espressa rinuncia alle relative domande formulata a verbale il 28/4/04.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] a. così provvede:

- 1) respinge la domanda formulata in via principale dalle attrici;
- 2) in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata, accertata la volontà della signora C [redacted] di istituire quale erede M [redacted] e quale sostituita, in caso di impedimento della prima, F [redacted] dispone che la convenuta [redacted] corrisponda a M [redacted], nel caso di impossibilità o mancanza di volontà di accettare di quest'ultima, a C [redacted] le somme giacenti sul conto corrente e deposito titoli intestati a G [redacted] in essere presso l'Agenzia n. 7 di Milano (ex rete [redacted]), oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
- 3) respinge ogni ulteriore domanda.

Milano, il 26/2/2007.

Il Giudice  
Dott. Laura Tragni

